

Area Gestione Risorse Umane e Formazione

Settore Personale Docente

Decreto Rettorale n. 1842

Procedure di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia

II RETTORE

- Visto** il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con cui è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686, recante norme di esecuzione del T.U. sopra citato;
- Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordino della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
- Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
- Vista** la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari e successive modificazioni;
- Vista** la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Vista** la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni pubbliche;
- Visto** il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni ed, in particolare, le disposizioni in materia di procedura generale e di trasparenza dell'azione amministrativa;
- Visto** D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 1995, n. 236 e, in particolare, l'art. 9, concernente i termini per la rikusazione;
- Visto** il D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693, concernente modifiche al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- Vista** la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il trattamento dei dati personali;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente lo snellimento dell'attività amministrativa;
- Vista** la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;
- Visto** l'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Università le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori;
- Vista** la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
- Vista** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- Visto** il D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, recante disposizioni sul servizio postale;

- Vista** la legge 30 luglio 1999, n. 256, "Conversione in legge del D.L. 17 giugno 1999 n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle Commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari";
- Vista** la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante "Disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica";
- Visto** il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, "Regolamento recante norme concernenti l' autonomia didattica degli atenei";
- Visto** lo Statuto dell' Università degli Studi del Molise;
- Visto** il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, "Regolamento recante modifiche al Regolamento 19 ottobre 1998, n. 390, concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell' art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- Visto** il D.R. 28 luglio 2000, n. 1211, con il quale è stato emanato il nuovo "Regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente e ricercatore" dell' Università degli Studi del Molise;
- Visto** il D.M. 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l' aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e la definizione delle relative declaratorie e successive modificazioni;
- Visto** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Visto** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- Visto** il D.P.C.M. 20 giugno 2003, concernente il trattamento economico del personale docente;
- Vista** la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003);
- Vista** la delibera del Senato Accademico del 5 giugno 2003, e successive variazioni, relativa alla certificazione del *budget* finanziario delle Facoltà;
- Viste** la richiesta di procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, deliberata dal Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali in data 2 settembre 2003;
- Visto** il D.R. n. 1840 del 15 dicembre 2003 relativo all' approvazione della suddetta procedura;
- Considerato** che dalle predette delibere emerge la sussistenza delle necessità didattiche e di ricerca correlate al settore scientifico disciplinare;
- Vista** la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo derivante dalla deliberazione dell' Organo di Governo citato, assunta nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall' art. 51, c. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449:

DECRETA

Art. 1

Numero dei posti

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali – sede di Isernia - per il seguente Settore Scientifico-disciplinare:

BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA1 posto

2. Tipologia di impegno didattico – scientifico. Il candidato dovrà avere esperienza didattica nel campo della Biochimica Clinica Analitica (Analisi Biochimico Cliniche), avrà esperienza scientifica nel campo dell'analisi molecolare di segnali biochimici (acidi nucleici, RNA, DNA) associati a malattie neoplastiche dell'uomo.

3. L' Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l' accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1.La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all' art. 1 è libera, senza limitazioni di cittadinanza e di titoli di studio posseduti dai candidati. Tuttavia, **non possono partecipare alla valutazione comparativa:**

- a. coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;

- b. coloro che non possiedano l' idoneità fisica all' impiego;
 - c. coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, che siano stati dispensati dall' impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell' art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per avere conseguito l' impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'articolo 21 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
 - d. i professori universitari inquadrati nello stesso livello o superiore del settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura;
 - e. coloro che non abbiano rispettato l' obbligo previsto dal comma 10 dell' art. 2 del D.P.R. 117/2000 di seguito riportato: *"Un candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento è valida"*.
2. I requisiti per ottenere l' ammissione alla procedura devono essere posseduti al momento della scadenza dei termini per la presentazione della domanda ed al momento della presa di servizio. **Le dichiarazioni relative al possesso dei suddetti requisiti devono essere contenute nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione.**
3. I candidati sono ammessi con riserva e l' Amministrazione può disporre in ogni momento, con Decreto motivato del Rettore, l' esclusione dalla procedura. Tale provvedimento verrà comunicato all' interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere prodotta entro il termine perentorio di giorni 30, che inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell' AVVISO del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale*, della Repubblica Italiana.
2. Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
3. La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente leggibile, sottoscritta ed indirizzata **Al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi del Molise - Area Gestione delle Risorse Umane e Formazione - Settore Personale Docente - Via F. De Sanctis - 86100 CAMPOBASSO.** La domanda deve essere redatta in carta semplice sull' apposito modello di cui all' allegato "A", che fa parte integrante del presente bando, disponibile al seguente indirizzo telematico: http://193.205.105.120/pls/unimol/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=715 da cui dovrà essere scaricato, avendo cura di compilarlo mantenendo lo stesso formato e la numerazione prevista. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
4. La domanda può essere inviata anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all' indirizzo sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell' Ufficio postale accettante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
5. **Nel formulare la domanda nell'apposito allegato "A" il candidato si atterrà scrupolosamente, con chiarezza e precisione, alle indicazioni in esso contenute. Si precisa altresì che non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, o prive dei dati anagrafici richiesti nella tabella iniziale dell'allegato "A", nonché quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Università oltre il termine di 30 giorni sopra indicato. Sulla busta di invio il candidato dovrà altresì indicare la Facoltà, la sigla e la denominazione del settore scientifico disciplinare, nonché la fascia per la quale intende concorrere, nome, cognome e recapito eletto ai fini della procedura.**
6. Il candidato deve dichiarare il recapito eletto ai fini della procedura anche nella domanda. **Ogni eventuale variazione del recapito indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata.**

7. Le dichiarazioni formulate dai candidati nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, in quanto aventi titolo all' utilizzazione delle forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla norma citata.

8. I candidati devono allegare alla domanda:

- a) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
- b) fotocopia del codice fiscale;
- c) *curriculum* della propria attività scientifica e didattica (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
- d) titoli e documenti ritenuti utili ai fini della procedura, in un' unica copia;
- e) elenco di titoli e documenti allegati (in duplice copia e debitamente sottoscritto);
- f) pubblicazioni ritenute utili ai fini della procedura;
- g) elenco delle pubblicazioni (in duplice copia e debitamente sottoscritto).

9. Le pubblicazioni possono essere allegare alla domanda ovvero trasmesse disgiuntamente, con le modalità di cui al successivo art. 4.

10. I titoli e le pubblicazioni, devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all' originale mediante dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000 (modulo allegato "B"). Il candidato dovrà utilizzare un modulo per ciascun titolo presentato e per ciascuna pubblicazione, di cui si intende dichiarare la conformità all' originale, allegandolo al titolo stesso. **In alternativa** potrà produrre **dichiarazione cumulativa di conformità** all' originale dei titoli presentati e delle pubblicazioni. In tal caso la dichiarazione dovrà contenere precise indicazioni atte ad identificare sia i titoli che le pubblicazioni. La sottoscrizione della dichiarazione può avvenire davanti al responsabile del procedimento; nel caso in cui ciò non avvenga, la dichiarazione deve essere presentata o inviata unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

11. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli (escluse le pubblicazioni) mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dagli artt 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (modulo allegato "B").

12. L' Amministrazione effettua idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

13. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa od altre Amministrazioni, o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura di valutazione.

14. L' Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell' indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Publicazioni

1. Le pubblicazioni possono essere trasmesse anche disgiuntamente alla domanda di partecipazione alla procedura, **purché entro lo stesso termine perentorio di 30 giorni previsto all' art. 3 del presente bando** a pena di non valutazione. In tal caso, le stesse devono essere trasmesse con plico raccomandato o consegnate a mano all' indirizzo di cui al predetto art. 3, corredate da un elenco firmato ed identico a quello allegato alla domanda di partecipazione. Sul plico deve essere riportata la dicitura: **"Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Settore Scientifico Disciplinare BIO/12 – BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA"**.

2. Il candidato può produrre le pubblicazioni in conformità a quanto previsto dall' art. 3 comma 10 del presente bando.

3. Per i lavori stampati all' estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall' art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ai sensi del quale: *"Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica"*. L' assolvimento di tali obblighi, ove necessario, deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l' avvenuto

deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

4. È facoltà del candidato inviare copia delle pubblicazioni, già trasmesse all' Università degli Studi del Molise anche a ciascun componente della Commissione giudicatrice, entro 30 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Decreto Rettorale di nomina della Commissione stessa. Alle pubblicazioni, il candidato dovrà allegare un elenco identico a quello già trasmesso all' Università degli Studi del Molise.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto Rettorale ed è composta da cinque membri, di cui uno designato dal Consiglio di Facoltà che ha richiesto il posto e quattro eletti, ai sensi e con le modalità procedurali previste dall' art. 3 del citato D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117.
2. Il Decreto Rettorale di nomina della Commissione giudicatrice è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l' insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione.
3. In caso di motivata rinuncia presentata dai componenti elettivi, di decesso o di indisponibilità degli stessi per cause sopravvenute, ovvero nei casi previsti dall' art. 3, commi 12 e 13, del D.P.R. 23 marzo 2000, n.117, nella Commissione giudicatrice subentra il docente non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. La sostituzione del componente designato avviene con le medesime modalità di cui all' art. 3, commi 3 e 13, del citato D.P.R. n.117/2000.
5. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.
6. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente è tenuto per dovere d' ufficio.

Art. 6

Rinuncia alla partecipazione

1. La rinuncia alla procedura di valutazione comparativa (redatta sull' apposito allegato "C") dovrà essere inviata via fax al Magnifico Rettore, al numero indicato, accompagnata da copia di un valido documento di riconoscimento. L' Amministrazione provvederà ad informare la Commissione.
2. La rinuncia produrrà i propri effetti a decorrere dalla prima riunione successiva alla data del ricevimento.
3. La mancata presentazione del candidato ad una delle prove costituisce rinuncia implicita alla procedura di valutazione comparativa.

Art. 7

Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, colloquio sui lavori scientifici e prova didattica

1. La Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati sostengono, previa convocazione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di venti giorni prima, un **colloquio sui lavori scientifici presentati** ed una **prova didattica** su un tema da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo. A tal fine, ciascun candidato estrae a sorte tre fra i cinque temi proposti dalla Commissione, scegliendo immediatamente il tema che formerà oggetto della lezione.
2. Il colloquio sui lavori scientifici e la prova didattica sono pubblici.
3. Per sostenere le prove suddette i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
4. Non sono prese in considerazione le rinunce pervenute dopo la discussione sui titoli.

⊗ Adempimenti della Commissione giudicatrice

5. Ai sensi dell' art. 4, del citato D.P.R. n. 117/2000, la Commissione giudicatrice, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predetermina i criteri di massima e li consegna senza indugio al Responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità per almeno 7 (sette) giorni presso la sede del Rettorato e della Facoltà che ha richiesto il bando.

6. Per valutare il *curriculum* complessivo del candidato, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, la Commissione rispetta i criteri di valutazione previsti dall' art. 4, D.P.R. 117/2000 di seguito indicati:

- a) *originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;*
- b) *apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;*
- c) *congruenza dell' attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;*
- d) *rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all' interno della comunità scientifica;*
- e) *continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico disciplinare.*

7. A tal fine, ove possibile, la Commissione fa anche ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

8. La tipologia di impegno didattico e scientifico indicato nell' art. 1 del bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.

9. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative:

- a) *l' attività didattica svolta anche all' estero;*
- b) *i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;*
- c) *l' attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;*
- d) *i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;*
- e) *il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all' art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;*
- f) *l' attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo tecnicoaddestrativo, relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;*
- g) *l' organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;*
- h) *il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.*

10. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara i nominativi di non più di **due idonei** della procedura attuata.

11. Gli atti della procedura sono costituiti dai verbali delle singole riunioni dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva finale dei lavori svolti.

12. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 4 del citato D.P.R. n. 117/2000.

13. La Commissione deve concludere i lavori entro **sei mesi** dalla data di pubblicazione del D.R. di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

⊗ Accertamento della regolarità degli atti concorsuali.

14. La Commissione, conclusi i lavori, consegna al Responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l' apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

15. Il Rettore accerta con proprio decreto, **entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei verbali**, la regolarità formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Qualora riscontri vizi di forma rinvia, entro il predetto termine, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.

16. Il Consiglio della Facoltà che ha richiesto il bando, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarità degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, può proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero può decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità, in relazione alle proprie esigenze didattico-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla Commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma è assicurata idonea pubblicità. La nomina è disposta con Decreto Rettorale e decorre di norma dal 1° novembre.

17. Ai sensi dell' art. 5, comma 4, D.P.R. n. 117/2000, i candidati risultati idonei i quali non siano stati proposti per la nomina entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del Decreto di accertamento della regolarità degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre Università.

18. Gli idonei della procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso l' Università degli Studi del Molise perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei.

19. La relazione finale formulata dalla Commissione giudicatrice, con annessi i giudizi individuali, collegiali e complessivi è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica* e resa pubblica anche per via telematica.

Art. 8

Presentazione dei documenti

1. I candidati risultati idonei, chiamati dalla Facoltà che ha richiesto la procedura di valutazione comparativa, sono nominati con Decreto Rettorale ed invitati a produrre la documentazione necessaria.

2. Nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, gli idonei, se cittadini italiani o di altro Stato della Comunità Europea, pena la decadenza dal diritto alla nomina, devono far pervenire la seguente documentazione:

- Certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all' impiego per il quale concorre ed è esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l' attitudine dell' aspirante stesso all' impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro. Il certificato deve contenere l' espressa dichiarazione che il candidato è esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell' esito della procedura di valutazione.
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) cittadinanza;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) la posizione agli effetti dell' adempimento degli obblighi militari (solo se cittadini italiani di sesso maschile);
 - e) l' inesistenza di condanne penali che impediscano l' instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
 - f) il codice fiscale;
 - g) la composizione del nucleo familiare;
 - h) gli impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle Province, dei Comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, l' opzione per il nuovo impiego ai sensi dell' art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

3. La dichiarazione relativa al punto c) deve riportare l' indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. L' idoneo che ricopre un posto di ruolo nell' Amministrazione dello Stato è dispensato dal rendere le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) e deve, invece, dichiarare in forma sostitutiva che trovasi in attività di servizio con l' indicazione della retribuzione goduta alla data della dichiarazione stessa.

4. Le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 possono essere utilizzate dai cittadini italiani e dell' Unione Europea, senza limitazioni, e da cittadini extracomunitari qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili, attestabili o riferibili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell' immigrazione e la condizione dello straniero.

5. Tutti gli altri certificati dovranno essere prodotti in originale ovvero in copia autenticata come conforme all' originale.

6. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorità consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

7. Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dagli idonei della presente procedura di valutazione comparativa sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilità, da parte dell' Università degli Studi del Molise, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese; l' Amministrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni, può richiedere

direttamente la necessaria documentazione che **dovrà essere fornita dall' interessato entro 15 giorni dalla richiesta.**

8. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre a decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il candidato verrà denunciato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall' art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno gestiti presso l'Università degli Studi del Molise – Area Gestione delle Risorse Umane e Formazione – Settore Personale Docente - e trattati in conformità alle previsioni normative di cui alla legge n. 210/98 ed al D.P.R. 117/2000, per le finalità correlate alla procedura e al rapporto di lavoro instaurato.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato risultato idoneo.

3. Si precisa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e la conseguenza della non ammissione alla procedura in caso di rifiuto di fornire gli stessi.

4. I candidati godono dei diritti di cui all' art. 13 della legge 675/96, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Art. 10

Restituzione della documentazione

1. Entro **sei mesi** dalla data del Decreto di accertamento della regolarità degli atti, i candidati non idonei potranno richiedere la restituzione della documentazione presentata a questa Università, mediante l' invio del relativo contributo per spese postali; in alternativa, potranno procedere al ritiro della stessa, anche tramite un proprio delegato, presso il Settore competente. Tale restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso il termine sopra indicato questa Università disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

2. Le pubblicazioni inviate dai candidati a ciascun componente della Commissione giudicatrice non verranno restituite.

Art. 11

Pubblicità

1. L' AVVISO del presente bando viene inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, *IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami*.

Art. 12

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento del presente bando di valutazione comparativa è la Dott.ssa Maria Pia Concetti, tel. 0874/4041 – fax 0874/404820.

Art. 13

Rinvio circa le modalità di espletamento della procedura

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3 luglio 1998, n. 210, il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, il Regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente e ricercatore nonché, per quanto compatibili, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella Pubblica Amministrazione.

Campobasso, 16 dicembre 2003

IL RETTORE
(PROF. GIOVANNI CANNATA)